

# CAMERA DEI DEPUTATI N° 3178

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BIANCHINI, SALERNO, FACCHETTI, CUOJATI, PELLICANÒ,  
DONAZZON, SANGALLI, ORSENIGO, SENALDI**

*Presentata il 2 ottobre 1985*

Modifica dell'articolo 10 della legge 3 maggio 1985,  
n° 204, concernente disciplina dell'attività di agente  
e rappresentante di commercio

ONOREVOLI COLLEGGHI! — L'entrata in vigore della legge n° 204 del 1985 ha posto problemi di raccordo con la precedente disciplina sugli agenti e rappresentanti di commercio (legge n° 316 del 1968), problemi che non è stato possibile superare completamente con il regolamento di attuazione, emanato con decreto ministeriale 21 agosto 1985

Ciò ha creato difficoltà interpretative e funzionali agli operatori e alle Camere di commercio, giacché un assetto normativo carente non consente di decidere tempestivamente i casi di migliaia di aspiranti all'iscrizione

La presente proposta di legge contiene pertanto una normativa-ponte tra il vec-

chio ed il nuovo regime ed è impostata sui seguenti punti

1) le istanze di iscrizione presentate fino al 5 giugno 1985 — ultimo giorno di vigenza della legge n° 316 del 1968 — sono esaminate in base alla legge n° 316 stessa, sebbene non ancora completata la relativa istruttoria,

2) le commissioni provinciali e centrale, costituite in base alla legge n° 316 del 1968, s'intendono prorogate finché non vengano istituiti i corrispondenti organi previsti dalla legge n° 204 del 1985. Tali commissioni si pronunciano sia sulle istanze prodotte entro il 5 giugno 1985 (da esaminare alla luce della legge n° 316

del 1968), sia su quelle prodotte successivamente, da decidere, ovviamente, secondo la nuova disciplina;

3) sono iscritti di diritto nel ruolo tutti coloro che all'entrata in vigore della legge n. 204 del 1985 erano iscritti negli elenchi transitorio ed effettivo che componevano il ruolo in virtù della legge n. 316 del 1968;

4) possono accedere nel ruolo, su istanza, gli agenti e rappresentanti di commercio, che, iscritti nell'elenco transitorio, in base alla legge n. 316 del 1968, erano in possesso dei requisiti per il passaggio all'elenco effettivo pur non avendone fatto domanda, nonché i legali rappresentanti delle società costituite per trasformazione delle imprese familiari ai sensi della legge 17 febbraio 1985 n. 17.

Per costoro, anche il titolo di studio richiesto è quello previsto dalla legge n. 316 del 1968 (scuola dell'obbligo vi-

gente all'età scolare dell'interessato, e conseguimento del relativo titolo) anziché quello stabilito dalla legge n. 204 del 1985 (titolo di scuola media di primo grado).

All'ultimo comma dell'articolo 1 si prevede che le nuove commissioni esaminino comunque le domande presentate entro il 5 giugno secondo la vecchia normativa.

All'articolo 2 si è ritenuto dover consentire l'esercizio della professione anche a coloro che hanno assolto alla scuola dell'obbligo secondo le norme vigenti al momento dell'età scolare dell'interessato.

Con l'occasione si segnala la necessità di sanare in via amministrativa il contenuto del decreto ministeriale di attuazione della legge n. 204 che limita il riconoscimento dei soggetti in grado di promuovere i corsi di formazione professionale agli enti pubblici e privati solo in quanto legalmente riconosciuti.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

L'articolo 10 della legge 3 maggio 1985, n. 204, è sostituito dal seguente:

« ART. 10. — Sono iscritti di diritto nel ruolo tutti gli agenti o rappresentanti di commercio e le società di rappresentanza che, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, risultano iscritti nei ruoli, transitorio ed effettivo, previsti dalla legge 12 marzo 1968, n. 316.

Hanno, altresì, diritto ad essere iscritti nel ruolo, a domanda, gli agenti e rappresentanti di commercio e i legali rappresentanti delle società, comprese quelle costituite ai sensi dell'articolo 3, comma 16, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione nell'elenco effettivo di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 316, anche se non hanno presentato la domanda di passaggio dall'elenco transitorio a quello effettivo durante la vigenza della predetta legge n. 316 del 1968.

È prorogata — fino alla nomina delle commissioni di cui ai precedenti articoli 4 e 8 — l'attività delle commissioni provinciali e centrale istituite ai sensi della legge 12 marzo 1968, n. 316, sia per l'esame delle domande presentate entro il 5 giugno 1985, da esaminare ai sensi della citata legge n. 316 del 1968, sia per l'esame delle domande presentate successivamente alla predetta data del 5 giugno 1985 ».

In ogni caso le domande presentate entro il 5 giugno 1985 vanno esaminate ai sensi della legge 12 marzo 1968, n. 316.

**ART. 2.**

La lettera *d*) dell'articolo 5 della legge 3 maggio 1985, n. 204, è sostituita dalla seguente:

« *d*) avere assolto gli impegni derivanti dalle norme relative alla scuola dell'obbligo vigenti al momento dell'età scolare dell'interessato, conseguendo il relativo titolo ».